

Il tasso di partecipazione, nel primo sistema, fino a che non è entrato in vigore il secondo, è stato calcolato considerando la somma degli utili da ripartire in un certo esercizio, uguale al valore attuale medio dell'ammontare delle maggiorazioni da apportare ai capitali in vigore alla fine di quell'esercizio per effetto della partecipazione stessa, nell'ipotesi che i contratti fossero eliminati solo per sinistro o scadenza. Successivamente all'esercizio 1935, in considerazione del proporzionale incremento degli utili rispetto ai capitali assicurati, si è mantenuto il tasso stabilito per detto esercizio.

Il tasso di partecipazione agli utili in contanti, invece, viene dedotto dal tasso fissato per gli utili in aumento del capitale in base alla considerazione che, in media, il valore attuale medio delle prestazioni dell'Istituto per i contratti che godono la partecipazione, si può considerare del 50% circa delle prestazioni stesse; e che, d'altra parte, in media, il premio annuo di tariffa per tali contratti si può ammettere sia circa il 4% del capitale assicurato.

L'estensione della partecipazione agli utili ai contratti del portafoglio cessioni legali, qualunque sia il sistema che per tale portafoglio si decida di adottare, potrebbe col tempo importare un onere tale da non permettere di mantenere agli assicurati gli attuali tassi di partecipazione. Infatti, se si fa l'ipotesi che fin dall'esercizio 1934, primo esercizio in cui si è dato il 5⁹⁰⁰ in amento del capitale, tutto il portafoglio diretto compreso il precostituito e quello cessioni legali abbiano partecipato agli utili in contanti, si trova, a prescindere dal recupero degli utili sui contratti che riscattano prima del pagamento della intera quarta annua lità di premio, che la quota utili attribuita agli assicurati ~~non~~ non sarebbe stata sufficiente a pagare le partecipazioni nella misu